

*Maurizio Interdonato*

LE CESSIONI DI PARTECIPAZIONI NELL'IVA, IL DIRITTO  
ALLA DETRAZIONE E LE CONDIZIONI PER UNA  
ASSIMILAZIONE DI TALI CESSIONI AL TRASFERIMENTO  
DI UNA UNIVERSALITÀ DI BENI

*THE TRANSFER OF SHARES IN VAT, THE RIGHT TO DEDUCTION  
AND THE CONDITIONS FOR AN ASSIMILATION  
TO THE ASSIGNMENT OF A UNIVERSALITY OF GOODS*

*Abstract*

Il presente contributo affronta il tema dell'inquadramento comunitario nel campo IVA delle negoziazioni di partecipazioni societarie tra operazioni fuori campo IVA ed operazioni esenti. L'applicazione del regime di esenzione influisce, poi, sulla detraibilità dell'imposta assolta sui relativi acquisti. Infine, viene affrontata la possibile assimilazione tra cessioni di partecipazioni totalitarie o di controllo e trasferimenti di un'universalità di beni e come tale assimilazione influisca, di nuovo, sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti.

*This paper deals with the issue of the European framework in the VAT field of negotiations of corporate shares between non-taxable and exempt transactions. The application of the exemption regime then affects the deductibility of the tax paid on the related purchases. Finally, the possible assimilation between sales of totalitarian or controlling shareholdings and transfers of a universality of goods is addressed, and how this assimilation affects, again, the right to deduct the VAT paid on purchases.*

SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. La cessione di titoli non integra di per sé lo svolgimento di una attività economica tranne nelle ipotesi di svolgimento professionale dell'attività di negoziazione di titoli o di "interferenza" nelle attività della partecipata o, infine, nell'ipotesi in cui consista in un'"esten-

sione” dell’attività svolta. – 3. L’esenzione delle operazioni di negoziazione di partecipazioni rilevanti ai fini IVA e il diritto alla detrazione nell’ordinamento comunitario. – 4. *Segue*: ... e nel regime domestico. – 5. Il trasferimento di partecipazioni quale possibile cessione di azienda. – 6. Sulla detraibilità dell’IVA nel caso di cessione di una partecipazione assimilabile ad una universalità di beni, in particolare in ambito domestico. – 7. Conclusioni.

## 1. *Premessa*

L’inquadramento IVA delle operazioni di negoziazione di partecipazioni societarie presenta problematiche di non facile soluzione. Non sono, invero, sempre chiari i confini tra le operazioni irrilevanti ai fini IVA (per carenza, soprattutto, del requisito dell’economicità dell’operazione di acquisto o vendita della partecipazione) e quelle rilevanti (perché connesse a “interferenze” nelle società controllate o finalizzate a realizzare una “estensione” dell’attività della controllante). In questi ultimi casi non è sempre immediata la relazione che lega la negoziazione delle partecipazioni all’attività economica svolta; relazione che può in taluni casi risultare funzionale a tale svolgimento, ma non in modo diretto, favorendo il sorgere di dubbi interpretativi con riferimento alle diverse fattispecie sottoposte all’attenzione della giurisprudenza sia nazionale che comunitaria.

La rilevanza ai fini IVA delle negoziazioni di partecipazioni implica, poi, l’assoggettamento delle stesse al regime di esenzione che, di conseguenza, si ripercuote, limitandola, sulla detraibilità dell’imposta assolta sui relativi acquisti. In questa ipotesi, alle problematiche connesse all’applicazione delle norme comunitarie in tema di detrazione, non sempre interpretate dal giudice comunitario in modo univoco sotto il profilo del nesso che deve sussistere tra operazioni passive ed attive, si sovrappongono quelle legate ai diversi limiti alla detrazione operanti per l’ordinamento interno in caso di svolgimento rispettivamente di “operazioni” ed “attività” esenti.

Qualora, infine, la negoziazione riguardi partecipazioni totalitarie o di controllo, diviene importante comprendere se la stessa possa essere assimilata al trasferimento di una universalità di beni, potendo incidere tale assimilazione, ancora una volta, sul diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti ad essa relativi.

2. *La cessione di titoli non integra di per sé lo svolgimento di una attività economica tranne nelle ipotesi di svolgimento professionale dell'attività di negoziazione di titoli o di "interferenza" nelle attività della partecipata o, infine, nell'ipotesi in cui consista in un'"estensione" dell'attività svolta*

La Direttiva 2006/112/CE (d'ora in avanti "la Direttiva") ricomprende le operazioni di cessione di partecipazioni tra le prestazioni di servizi. Il concetto di "cessione di beni" di cui all'art. 14, richiede, infatti, la presenza di un bene materiale e, sebbene l'art. 15 consenta agli Stati membri di considerare come «beni materiali» anche le azioni, lo consente solo nel caso in cui il loro possesso assicuri l'attribuzione in proprietà o in godimento di un bene immobile o parte di esso<sup>1</sup>.

In ogni caso, a prescindere dalla loro natura di prestazioni di servizi, la mera detenzione e la mera vendita di titoli negoziabili, non possono costituire, di per sé, attività economiche ai sensi, prima, della Sesta Direttiva (77/388/CEE) e, oggi, della Direttiva 2006/112/CE<sup>2</sup>.

Invero, per l'art. 2, n. 1, della Direttiva, sono soggette a IVA solo le attività aventi carattere economico e, per l'art. 9, n. 1, della medesima «(...) si considera "attività economica" ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

Conseguendo i dividendi, o gli altri profitti derivanti dalle azioni, dalla semplice proprietà dei titoli e non costituendo, quindi, il corrispettivo di

---

<sup>1</sup> Cfr. FILIPPI, *I profili oggettivi del presupposto dell'IVA*, in *Dir. prat. trib.*, 6/2009, p. 1207, la quale afferma «che la Corte di Giustizia nulla ha mai detto sulla qualificazione delle cessioni di partecipazioni: cessioni di beni (magari se incorporati in titoli) o prestazioni di servizi ("se dematerializzate o non-materializzabili, come le quote di srl"). La distinzione non rileva certo ai fini del regime di non-imponibilità dell'operazione, ma può essere importante, ad esempio, rispetto alla qualificazione come operazione fuori campo IVA, per difetto di territorialità in Italia, oppure come operazione territorialmente effettuata in Italia ma esente, con tutte le conseguenze che ne derivano». Come si vedrà oltre, la Corte ha, tuttavia, assimilato in certi casi la cessione di una partecipazione totalitaria ad una cessione di una universalità di beni.

<sup>2</sup> Costante, in questo senso, la giurisprudenza comunitaria. Si vedano, nello specifico, le sentenze 8 febbraio 2007, causa C-435/05, *Investrand*, punto 25, nonché, 29 aprile 2004, causa C-77/01, *EDM*, punto 59 a commento della quale si rinvia a ACARMENI, *L'orientamento della Corte UE in tema di "attività economiche" e di operazioni finanziarie accessorie*, in *Fisc. inter.*, 2004, 6, p. 543.

un'operazione o di un'attività economica, gli stessi non possono ritenersi inclusi nel campo di applicazione dell'IVA<sup>3</sup>.

In ambito comunitario, si rinvengono, tuttavia, tre ipotesi in cui la negoziazione di un pacchetto azionario può, per la Corte, integrare il presupposto soggettivo dell'IVA.

La prima, la più lineare, non richiede particolari commenti, attenendo all'esercizio professionale da parte del soggetto passivo di un'attività commerciale di negoziazione di titoli<sup>4</sup>.

La seconda è quella in cui la partecipazione in un'altra impresa sia accompagnata da un'interferenza diretta o indiretta nella gestione della società partecipata, fatti salvi i diritti che chi detiene le partecipazioni possiede nella sua qualità di azionista o socio<sup>5</sup>.

La gestione della partecipazione, invero, in questa ipotesi, diviene rilevante ai fini IVA perché implica lo svolgimento di attività verso la partecipata che

---

<sup>3</sup> Così, per la giurisprudenza, vedi le sentenze della Corte di Giustizia europea 22 giugno 1993, causa C-333/91, *Softitam*, punto 13; 6 febbraio 1997, causa C-80/95, *Harnas & Helm*, punto 15; nonché EDM, cit., punto 49; in dottrina, cfr. CENTORE, *Detrazione ed esenzione nella cessione di partecipazioni*, in *Corr. trib.*, 2009, p. 1144 ss., RAVACCIA, *L'attività di holding e l'imposta sul valore aggiunto*, in *Riv. dir. trib.*, 2001, p. 64 ss., MONACO, *Le attività finanziarie tra esenzione ed esclusione nella disciplina dell'IVA*, in *Riv. dir. fin.*, 1998, II, p. 3 ss., CONFALONIERI, *IVA – Cessione di partecipazione, locazione di beni e nozione di «attività economica» nella VI Direttiva n. 1977/388 Cee*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, II, p. 13.; SALVINI, *La detrazione IVA nella VI Direttiva e nell'ordinamento interno: principi generali*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, I, p. 149 ss.

<sup>4</sup> Così Corte di Giustizia, sentenza 20 giugno 1996, causa C-155/94, *Wellcome Trust*, punto 35, in *Riv. dir. fin. sc. fin.*, 1998, II, 3 ss., con nota di MONACO, *op. cit.*, e in *Riv. dir. trib.*, 1997, II, 4 ss., con nota di S. CONFALONIERI, *op. cit.* In linea con la necessità in chiave antia-busiva di limitare il diritto alla detrazione nel caso di svolgimento di attività di mero godimento (anche in ipotesi di contemporaneo svolgimento di attività economiche diverse) l'art. 4, comma 5, lett. b), D.P.R. n. 633/1972, ha escluso il carattere commerciale, anche per le società (precisandosi "in deroga al comma 2"), del cosiddetto possesso "statico" di partecipazioni (intendendosi per tali le "immobilizzazioni") che si accompagna ad una gestione "passiva" delle medesime in termini di assenza, sia di strumentalità o accessorietà ad altre attività imponibili svolte, sia di una struttura dedicata ad attività finanziaria o di *holding*. Implicando la natura di attivo immobilizzato la *suvvista* "staticità", la gestione di partecipazioni che non costituiscono "immobilizzazioni", quindi, permane nell'area della commercialità. Sul punto CONTRINO, *Incertezze e punti fermi sul presupposto soggettivo dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. prat. trib.*, 3/2011, p. 547 ss.

<sup>5</sup> Vedi sentenze 20 giugno 1991, causa C-60/90, *Polysar Investments Netherlands*, punto 14; 14 novembre 2000, causa C-142/99, *Floridienne e Berginvest*, punto 18; ordinanza 12 luglio 2001, causa C-102/00, *Welthgrove BV/Staatssecretaris van Financiën*, punto 15; nonché sentenza 27 settembre 2001, causa C-16/00, *Cibo Participations*, punto 20. In dottrina, DEL FEDERICO, *Determinazione del pro-rata nel caso di società holdings che effettuano operazioni esenti nei confronti di imprese consociate*, in *Il Fisco*, 2001, p. 6986 ss.

finiscono col determinare l'interferenza, attività che in quanto assoggettate ad IVA finiscono coll'attrarre ad essa anche i costi sostenuti per tale gestione.

L'interferenza nella gestione delle società controllate rileva solo quando, ovviamente, comporta il compimento di operazioni soggette all'IVA ai sensi dell'art. 2 della Direttiva. Sussiste, ad esempio, quando vengono rese dalla partecipante prestazioni di servizi amministrativi, contabili e informatici, anche attraverso contratti di *service*, che rientrano, si è detto, nel campo delle operazioni soggette ad IVA ai sensi dell'art. 2 della Direttiva<sup>6</sup>.

Oltre che nel caso di presenza della suddetta interferenza, le operazioni di negoziazione su azioni o partecipazioni rientrano nel campo di applicazione dell'IVA quando costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile della partecipante<sup>7</sup>. In questa fattispecie, come del resto in quella trattata in precedenza, l'attrazione al campo di applicazione dell'IVA delle operazioni di gestione della partecipazione consegue al fatto che le stesse sono funzionali allo svolgimento dell'attività commerciale svolta dalla partecipante<sup>8</sup>, anche se più che un'interferenza della medesima nell'attività della partecipata sembra rilevare, in tal caso, la complementarietà o l'integrabilità tra loro delle attività svolte dalle società interessate.

Sia nella seconda che nella terza ipotesi, l'attrazione al campo delle attività economiche riguarda sia le acquisizioni che le cessioni di partecipazioni. In un caso<sup>9</sup> (sul quale torneremo più volte nel prosieguo) in cui la cessione del pacchetto azionario riguardava una società appartenente ad un gruppo societario e la cessione veniva considerata, dalla stessa Corte di Giustizia, parte integrante di una operazione di ristrutturazione del gruppo medesimo posta in essere dalla controllante per trarre redditi aventi carattere di stabilità – da attività che, a questa stregua, esulavano dalla mera vendita di titoli<sup>10</sup> – i giudici intravedevano quel nesso diretto della cessione con l'organizzazione dell'attività esercitata dal gruppo – cessione considerata, pertanto, il prolungamento di-

---

<sup>6</sup> In tal senso, sentenza *Floridienne e Berginvest*, cit., punto 19; ordinanza *Welthgrove*, cit., punto 16; sentenza *Cibo Participations*, cit., punto 21, nonché 26 giugno 2003, causa C-305/01, *MKG-Kraftfahr-zeuge-Factoring*, punto 46; in dottrina, PEIROLO, *Riflessi IVA della natura "statica" o "dinamica" delle partecipazioni*, in *Corr. trib.*, 2009, p. 3694.

<sup>7</sup> Così, in particolare, sentenze *Wellcome Trust*, cit., punto 35, nonché *Harnas e Helm*, cit., punto 16 e la giurisprudenza ivi citata.

<sup>8</sup> Cfr. FERRARIO, *Le società holding nell'imposizione sul valore aggiunto tra ordinamento comunitario ed ordinamento italiano*, in *Dir. prat. trib. inter.*, 3/2002, p. 807.

<sup>9</sup> Sentenza *SKF*, 29 ottobre 2009, causa C-29/08.

<sup>10</sup> Cfr. sentenza 26 maggio 2005, causa C-465/03, *Kretztechnik*, punto 20 e giurisprudenza ivi citata.

retto, permanente e necessario dell'attività imponibile del soggetto passivo capogruppo – ritenuto necessario per poter attrarre al campo di applicazione dell'IVA la menzionata alienazione.

In quel caso, lo stesso Avvocato generale aveva ritenuto, nelle sue conclusioni recepite dalla Corte (punto 34), che, così come il caso dell'acquisizione delle partecipazioni azionarie – in presenza di interferenze della controllante – implica il riconoscimento alla stessa acquisizione del carattere economico, tale riconoscimento, per i principi di parità di trattamento e di neutralità fiscale (paragrafo 34 delle conclusioni) dovrebbe estendersi anche all'ipotesi, contemplata nel caso ivi esaminato, di cessione delle partecipazioni che concludano tali interferenze<sup>11</sup>. In altre parole, qualora l'acquisizione si accompagni alla resa di prestazioni imponibili da parte della partecipante a favore della partecipata, anche la successiva cessione della partecipazione rimane collegata all'attività resa.

Non si può non evidenziare come non risultino ben chiari, tuttavia, nei *case law* esaminati, i contorni delle fattispecie che importano “interferenza nella gestione” della controllata e “estensione” dell'attività principale della controllante.

Anzitutto, ci si chiede cosa debba intendersi nello specifico per interferenze che “accompagnano” in modo diretto o indiretto l'acquisizione o la cessione della partecipazione. Se, invero, per integrare la condizione, è indispensabile che l'acquisizione sia strettamente funzionale alla resa del *service*, appare evidente che una acquisizione nata per altre ragioni (di investimento produttivo o finanziario, di acquisizione di quote di mercato o altro) non soddisferebbe la condizione. In questa situazione, tra l'altro, può risultare normale lo svolgimento, come attività principale della partecipante, di un'attività diversa da quella di *service* che, successivamente all'acquisizione, viene svolta a favore della partecipata – e che integra l'interferenza (come avviene nel caso di gruppi industriali dove le capogruppo rendono servizi di staff alle controllate consistenti in servizi contabili o finanziari come, ad esempio, il *cash pooling*) – ciò che rende palese la non necessarietà del requisito della stretta funzionalità. Invero, la portata dell'attrazione al campo di applicazione dell'IVA delle cessioni di partecipazioni con “interferenza” non può risultare, negli intenti della Corte, così limitata, tanto più che i giudici stessi, nelle sentenze richiamate, fanno riferimento a tali servizi come accessori all'attività principale della con-

---

<sup>11</sup> Si vedano, analogamente, le citate sentenze *Wellcome Trust*, punto 33, e *Kretztechnik*, punto 19.

trollante, ciò che induce a ritenere che l'acquisizione della partecipazione non debba essere necessariamente funzionale all'erogazione dei servizi resi in via principale dalla controllante. È da ritenere, quindi, che l'"accompagnarsi" del *service* all'acquisizione implichi una relazione di non stretta funzionalità: l'acquisizione della partecipazione – che può avvenire anche per ragioni diverse – costituisce una premessa indispensabile per la prestazione da parte della partecipante dei servizi di staff, ma non necessariamente la ragione della stessa.

È da ritenere, poi, che l'area di tali negoziazioni di quote o azioni attenga normalmente a partecipazioni di controllo. È vero infatti che, con il controllo, la controllante può esercitare la massima influenza sulla partecipata affinché la medesima "accetti" i servizi accessori offerti dalla controllante, ma non è possibile escludere che tale influenza possa conseguire anche dall'acquisizione di una partecipazione di solo collegamento o semplicemente minoritaria, se accompagnata da appositi patti parasociali o da accordi di filiera o anche da trattative intercorse in tal senso.

Per quanto attiene alla cessione della partecipazione in una controllata verso cui si siano realizzate le "interferenze" ci si chiede poi se la continuazione delle stesse *post* cessione implichi sempre un caso di estraneità delle operazioni di vendita del pacchetto azionario al campo di applicazione dell'IVA (richiedendo espressamente la Corte che tali operazioni «pongano fine a siffatta interferenza»). Normalmente la cessione della partecipazione implica la cessazione del *service* trattandosi di servizi funzionali ad una gestione unitaria di gruppo. La risposta affermativa, quindi, sembrerebbe imporsi, anche se la continuazione potrebbe essere solo momentanea, in attesa della transizione della partecipata nell'organizzazione amministrativa e finanziaria del nuovo gruppo: la qual cosa suggerisce una certa elasticità nell'applicazione concreta dei principi espressi dalla Corte. E quanto detto, senza tener conto del carattere novativo che a seguito della cessione potrebbe assumere il servizio sino a quel momento reso dalla controllante, che si potrebbe tramutare da *service* in-fragruppo a servizio terziarizzato. Anche in questo caso la continuazione sarebbe solo apparente e la cessione del pacchetto permanerebbe nell'ambito delle attività economiche.

Anche la terza ipotesi, in cui l'attività di negoziazione di titoli costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, non appare di semplice individuazione. La fattispecie viene sempre contemplata fra quelle, di natura eccezionale, di rilevanza nel campo di applicazione dell'IVA, ma non ne vengono delineate chiaramente le caratteristiche generali.

Nell'esaminare il caso *Regiè dauphinoise*<sup>12</sup>, caso non riguardante la negoziazione di partecipazioni e di più facile inquadramento, la Corte ha affermato che i servizi di collocamento presso le banche, da parte di un gestore di immobili o condomini, di denari messi a disposizione dai comproprietari o inquilini per la gestione degli immobili stessi – attività principale, quest'ultima, svolta dal soggetto passivo – non sarebbero assoggettati ad IVA se prestati da un soggetto che non riveste la qualifica di soggetto passivo: «tuttavia, nel caso di specie nella causa principale, la ricezione, da parte di tale dirigente, di interessi derivanti dai collocamenti di somme ricevute dai clienti nell'ambito della gestione dei loro immobili costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile, in modo che il gestore agisca in qualità di soggetto passivo nell'effettuare tale investimento». In questa fattispecie la società di gestione incassava somme dai proprietari ed inquilini in occasione dello svolgimento dell'attività principale, somme di cui acquisiva, anche se temporaneamente, la proprietà e che impiegava produttivamente e sistematicamente presso istituti di credito che corrispondevano al gestore interessi attivi. La Corte ritiene che tale attività sia l'«estensione diretta permanente e necessaria» dell'attività imponibile principale. Per svolgere quest'ultima la società di gestione incassa le somme e tale incasso e il conseguente impiego avvengono con il consenso dei proprietari ed inquilini. Per i giudici, ciò esclude che le operazioni, pur essendo esenti, abbiano la natura accessoria che le escluderebbe, ai fini della detrazione, dal calcolo del pro-rata.

Ma quanto rileva ai nostri fini è che l'attività non principale è una conseguenza diretta – perché deriva direttamente dall'attività principale di gestione, con lo svolgimento della quale la società entra nella disponibilità delle somme – permanente – perché non si tratta di operazioni contingenti, ma di una attività sistematicamente svolta in conseguenza di quella principale – e necessaria – perché il collocamento del denaro non potrebbe che avvenire presso istituti finanziari che lo impiegano fruttuosamente per la società – dell'attività di gestione immobiliare.

Non è facile trasporre queste caratteristiche all'attività di negoziazione di partecipazioni, tant'è che la Corte ne sottolinea addirittura la differenza (punto 17), ma il caso potrebbe essere quello in cui l'acquisizione di una partecipazione avvenga per consentire alla partecipante di estendere il proprio campo di azione acquisendo una società concorrente o una società, pur non direttamente concorrente, che produce un prodotto che completa la gamma dei

---

<sup>12</sup> Sentenza 11 luglio 1996, causa C-306794, punto 18.

prodotti offerti al mercato: l'attività svolta dalla partecipata sarebbe infatti, connessa in modo diretto all'attività della capogruppo e tale connessione avrebbe le caratteristiche della stabilità e della necessità, nel senso che l'acquisizione dovrebbe risultare strumentale ad una politica espansiva che non può di certo realizzarsi attraverso acquisizioni di partecipazioni di carattere speculativo.

Al pari dell'entrata, pure l'uscita dalla compagine societaria, si è detto, può rimanere attratta nel campo di applicazione dell'IVA. Anche qui, tuttavia, l'inquadramento dell'operazione come "estensione" dell'attività principale può essere foriero di dubbi. Nella sentenza *SKF*<sup>13</sup> la Corte – dopo aver affermato che «le operazioni relative ad azioni o partecipazioni di una società sono soggette all'IVA quando sono effettuate nell'ambito di un'attività di compravendita di azioni o al fine di garantire un coinvolgimento diretto o indiretto nella gestione delle società nelle quali è stata acquisita la partecipazione» e dopo aver sostenuto che, nel caso esaminato, tale coinvolgimento sussisteva – afferma poi che la cessione di tutte le azioni in una controllata (...), «effettuata al fine di consentire alla capogruppo la ristrutturazione di un gruppo di società, può essere considerata come un'operazione che consiste nel ricavare in via continuativa un reddito da attività che esulano dalla semplice vendita di azioni<sup>14</sup>. Tale operazione ha un collegamento diretto con l'organizzazione dell'attività svolta dal gruppo e costituisce pertanto l'estensione diretta, permanente e necessaria dell'attività imponibile del soggetto passivo».

Si è voluto riportare testualmente i passi fondamentali della sentenza per stigmatizzare come, per la Corte, la dismissione della partecipazione finalizzata all'approvvigionamento di risorse da destinare alla ristrutturazione del gruppo possa costituire l'"estensione diretta permanente e necessaria" qui esaminata. Anche nella sentenza *EDM* già citata si afferma, con riferimento all'attività di prestito ad una controllata, che ricorre il caso di "estensione" in esame «quando le operazioni in questione vengano compiute nell'ambito di un obiettivo imprenditoriale o ad un fine commerciale, contraddistinto in particolare dall'intento di garantire la redditività dei capitali investiti» (punto

---

<sup>13</sup> Cit., punto 33, per il commento della quale si rinvia a TASSANI, *Società holding e diritto di detrazione nel sistema comunitario e nazionale dell'IVA*, in *Riv. dir. trib.*, 2010, IV, p. 33 ss.; VANNINI, *La rilevanza ai fini IVA della cessione di pacchetto azionario da parte della controllante*, in *Dir. prat. trib.*, 2009, II, p. 351 ss.; RICHARDS, *Skatteverket v. AB SKF: exploring the impact on input tax recovery on the boundary between exempt transactions and non-business activities*, in *Brit. tax. rev.*, 2009, p. 273 ss.

<sup>14</sup> Vedi, in tal senso, anche sentenza *Kretztechnik*, cit., punto 20, e giurisprudenza ivi citata.

67). Ed ancora «un'impresa agisce secondo tali criteri quando sfrutta capitali facenti parte del proprio patrimonio per eseguire prestazioni di servizi che costituiscano un'attività economica ai sensi della Sesta Direttiva, come la concessione di prestiti onerosi da parte di una *holding* alle società partecipate, a prescindere dal fatto che tali prestiti siano concessi a titolo di sostegno economico alle dette società ovvero a titolo di investimento di eccedenze di tesoreria o per altre ragioni» (punto 68). Ciò che per la Corte sembra essere sufficiente è che l'attività che costituisce l'estensione rientri in un obiettivo imprenditoriale e realizzi un impiego finalizzato a garantire la redditività dei capitali investiti.

L'interpretazione del nesso che lega l'operazione all'attività principale propugnata dalla Corte, a parere di chi scrive, potrebbe tuttavia essere eccessivamente lata. Sembrerebbe infatti prescindere dalla natura dell'attività svolta dalla partecipata, posto che parrebbe che, per i giudici comunitari, il nesso indispensabile per ritenere sussistente l'estensione possa essere anche solo di natura finanziaria, dipendendo dall'utilizzo del ricavato della cessione: se utilizzato per una non precisata ristrutturazione del gruppo che, si immagina, comporterà miglioramenti nella gestione dell'attività principale, (o per sostenere economicamente le partecipate o per investire le eccedenze di tesoreria) si riterrà sussistente; viceversa, se utilizzato, ad esempio, per il ripiano di debiti della controllante, no.

Del resto la stessa Corte sembra confermare, nel caso *C&D Foods Acquisition ApS*, questa impostazione, quando, dopo aver constatato che l'obiettivo dell'operazione «era di utilizzare i proventi di tale vendita per saldare i debiti vantati nei confronti» di una nuova controllante, affermava che tale vendita «non può essere considerata né un'operazione il cui motivo diretto ed esclusivo sia l'attività economica imponibile di *C&D Foods*, né un'operazione costituente l'estensione diretta, permanente e necessaria dell'attività economica imponibile di tale società»<sup>15</sup>.

Orbene, a prescindere dalla circostanza che ripianare debiti della controllante non necessariamente significa che tale vendita non «abbia la sua causa esclusiva diretta nell'attività economica imponibile della società controllante» – soprattutto se tali debiti sono conseguiti allo svolgimento dell'attività imponibile IVA della controllante – è anche vero, specularmente, che pure la ristrutturazione del gruppo potrebbe richiedere, in chiave finanziaria, una riduzione dell'esposizione debitoria verso terzi. L'ambiguità del giudizio sotte-

---

<sup>15</sup> Sentenza 8 novembre 2018, causa C-502/17, punto 39.

so espone a dubbi questa linea interpretativa, tanto più che, dal lato delle acquisizioni di partecipazioni, lascia aperta la possibilità, a differenza di quanto si è proposto più rigorosamente nel presente contributo, che una acquisizione societaria in un campo non connesso a quello della controllante possa essere considerato comunque una “estensione” dell’attività principale di quest’ultima se finalizzato ad apportare risorse finanziarie alla stessa tramite i dividendi. Il nesso finanziario, pertanto, potrebbe anche essere la chiave di lettura dell’“estensione”, ma solo se temperata a monte da una connessione di tipo funzionale tra l’attività della controllante e quella della società acquista o costituita e poi, in un momento successivo, ceduta.

Si può, poi, con maggiore certezza, affermare che la cessione di una partecipazione di controllo costituisce una estensione dell’attività principale della controllante in tutti i casi in cui la partecipata sia nata da una costola della partecipante attraverso, ad esempio, un conferimento di ramo di azienda (c.d. *spin-off*). La Corte di Giustizia ha affermato<sup>16</sup> che «una società che emette nuove azioni intende aumentare il proprio patrimonio procurandosi un capitale supplementare, riconoscendo nel contempo ai nuovi azionisti un diritto di proprietà su una quota del capitale così aumentato. Dal punto di vista della società emittente, l’obiettivo è quello di acquisire capitali e non di fornire servizi. Per quanto riguarda l’azionista, il versamento delle somme necessarie all’aumento del capitale rappresenta non il pagamento di un corrispettivo, ma un investimento o un collocamento di capitale. Ne consegue che un’emissione di azioni non costituisce né una cessione di beni né una prestazione di servizi effettuate a titolo oneroso ai sensi dell’art. 2, punto 1, della Sesta Direttiva. Siffatta operazione, pertanto, indipendentemente dal fatto che sia effettuata o meno in occasione della quotazione in Borsa della società interessata, non rientra nell’ambito di applicazione della detta Direttiva». Del resto, i giudici unionali avevano già escluso, nel caso *KapHag*<sup>17</sup>, che una società di persone conferitaria erogasse prestazioni di servizi, ai sensi dell’art. 2 della Sesta Direttiva, a fronte di un conferimento in denaro.

Pur non costituendo, dunque, l’emissione di azioni a fronte del conferimento di un ramo di azienda né una cessione di beni, né una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, la successiva cessione del pacchetto azionario, comunque, rientrerebbe astrattamente nel campo di applicazione dell’IVA non potendosi negare, proprio per il modo in cui è stata acquisita la relativa

---

<sup>16</sup> Sentenza *Kretztechnik AG*, cit., punti 26 e 27.

<sup>17</sup> Sentenza 26 giugno 2003, causa C-442/01, punto 43.

partecipazione – ovvero attraverso il conferimento – che la stessa costituisca una “estensione” diretta, permanente e necessaria dell’attività principale della controllante dalla quale è, appunto, indubitabilmente originata.

Si è detto astrattamente posto che, il tema della assimilazione di un pacchetto azionario di controllo ad una cessione di azienda – tema oggetto di analisi nella parte finale del presente contributo e di alcuni arresti della Corte di Giustizia – riguardando una questione a monte rispetto a quelle esaminate sinora, potrebbe condurre ad un inquadramento IVA diverso dell’operazione, come si vedrà nel prosieguo.

Non si può, infine, non notare come, anche nella disciplina interna (art. 4, comma 5, seconda parte, lett. b), D.P.R. n. 633/1972), viene espressamente escluso dal novero delle attività commerciali il possesso di partecipazioni senza strutture dirette ad esercitare attività finanziaria, ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società partecipate, ciò che sembra trasfondere, in ambito domestico, le “eccezioni” più sopra esaminate<sup>18</sup>.

### *3. L’esenzione delle operazioni di negoziazione di partecipazioni rilevanti ai fini IVA e il diritto alla detrazione nell’ordinamento comunitario*

Prima di analizzare l’ipotesi di alienazione di partecipazioni assimilabili alla cessione di azienda diviene necessario comprendere quali conseguenze comporti l’inquadramento nell’ambito di applicazione dell’IVA delle operazioni di negoziazione di titoli.

La gran parte delle controversie portate all’attenzione della Corte di Giustizia sull’inquadramento delle operazioni di negoziazione di titoli partecipativi aveva, infatti, come scopo ultimo la verifica della detraibilità dell’IVA sui costi e sulle spese sostenuti per (o in relazione al)l’effettuazione delle operazioni suddette, come nel caso delle consulenze aziendali o legali o delle intermediazioni. Le problematiche discendono, ovviamente, dalla circostanza che il diritto alla detrazione, che per il principio di neutralità non dovrebbe subire limitazioni («tale diritto si esercita immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato sulle operazioni effettuate a monte»<sup>19</sup>) non viene rico-

---

<sup>18</sup> Si rinvia alla precedente nota 4.

<sup>19</sup> Così, sentenze SKF, cit., punto 55; Kretztechnik, cit., punto 33; 13 marzo 2008, causa C-437/06, *Securenta*, punto 24; nonché 4 giugno 2009, causa C-102/08, *SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft*, punto 70.

nosciuto quando «i beni o servizi acquistati da un soggetto passivo abbiano un nesso con operazioni esenti o non rientrino nell'ambito di applicazione dell'IVA». In tal caso, invero, «non può aversi né riscossione dell'imposta a valle né detrazione dell'imposta a monte»<sup>20</sup>.

Se, da un lato, si è detto, il mero acquisto o la mera detenzione e vendita di azioni non costituiscono, di per sé, attività economiche per la normativa comunitaria, dall'altro, occorre rammentare che, qualora si rientri nel campo di imponibilità IVA, come meglio esposto più sopra, gli Stati membri, ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva 2006/112, devono esentare da IVA «le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli (...)» (in precedenza art. 13, parte B, lett.d), punto 5, della Sesta Direttiva).

Benché le fattispecie di esenzione, come da insegnamento della Corte, debbano essere valutate restrittivamente<sup>21</sup>, non è possibile accogliere la tesi, a volte sostenuta dalla Commissione europea, secondo la quale l'art. 135 citato riguarderebbe solo le operazioni effettuate nell'ambito di un'attività commerciale di compravendita di azioni. Le operazioni in valori mobiliari, ai sensi dell'articolo 135, si identificano, invero, nelle operazioni che possono «creare, alterare o estinguere diritti e obblighi delle parti in relazione a valori mobiliari», indipendentemente dal fatto che rientrino nell'attività normale o abituale del soggetto passivo<sup>22</sup> (mentre non vi rientrerebbero i servizi e le attività amministrative, materiali o tecniche che comportano la fornitura di informazioni finanziarie per l'acquisizione dei titoli, in quanto inidonee ad alterare la situazione giuridica e finanziaria delle parti).

Quindi, le operazioni di negoziazione di titoli possono essere estranee al campo di applicazione dell'IVA o possono rientrarvi nelle ipotesi suvviste, ma in tal caso saranno esenti, indipendentemente dall'attività svolta dal soggetto negoziatore.

In entrambe le ipotesi, si ribadisce, si pone, tuttavia, il tema della detraibilità

---

<sup>20</sup> In tal senso, sentenze *SKF*, cit., punto 59; 30 marzo 2006, causa C-184/04, *Uudenkaupungin kaupunki*, punto 24; 14 settembre 2006, causa C-72/05, *Wollny*, punto 20; nonché 12 febbraio 2009, causa C-515/07, *Vereniging Noordelijke Land-en Tuinbouw Organisatie*, punto 28.

<sup>21</sup> Cfr. sentenze *MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring*, cit., punto 63 e C-455/05, *Velvet & Steel Immobilien*, 19 aprile 2007, punto 14.

<sup>22</sup> Così, causa *SKF*, cit., punti 47 e 48 e C-235/00, *CSC Servizi finanziari*, del 13 dicembre 2001, punto 33.

tà dell'IVA sulle prestazioni di servizi ricevute a monte in relazione alla negoziazione.

Invero, per quanto il diritto alla detrazione richiede «un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle»<sup>23</sup>, viene riconosciuto anche «quando i costi dei servizi in questione fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e, in quanto tali, sono elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso dell'attività economica del soggetto passivo»<sup>24</sup>.

Il diritto alla detrazione spetta, dunque, sia nell'ipotesi in cui il costo o la spesa sostenuta a monte e assoggetta ad IVA abbia una relazione diretta e immediata con l'operazione a valle che consenta il diritto alla detrazione, sia nell'ipotesi in cui, qualora tale relazione diretta e immediata non sussista, il costo o la spesa per l'acquisizione di beni o servizi a monte rientri tra le spese generali connesse allo svolgimento complessivo dell'attività economica imponibile del soggetto passivo. In entrambe le ipotesi, per la Corte, è richiesto che il costo a monte sia incorporato o nel prezzo delle operazioni specifiche a valle o nel prezzo dei beni o servizi forniti *tout court* dal soggetto passivo nell'ambito della sua attività imponibile.

Per l'ordinamento comunitario, essendo le spese, ad esempio, di consulenza legale o economico-finanziaria, sostenute per effettuare un'operazione di negoziazione di titoli in stretta correlazione con la stessa, ed essendo quest'ultima o fuori campo IVA o esente, l'IVA corrisposta per tali spese potrebbe, di conseguenza, non essere detraibile o esserlo solo in misura limitata (tranne, come si vedrà nel prosieguo, per talune operazioni fuori campo per le quali viene consentita comunque la detrazione). Tutto ciò a meno che le stesse spese non rientrino nelle spese generali sostenute dalla controllante.

Nella sentenza *SKF*, già citata, la Corte, pur ritenendo che spetti al giudice del rinvio la verifica del nesso diretto dei costi con le singole operazioni esenti di cessione del pacchetto azionario o con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo<sup>25</sup>, afferma, in primo luogo, che non può sussistere, pena la violazione del principio di neutralità, un diverso trattamento, sotto il profilo del diritto alla detrazione, tra operazioni di cessione

---

<sup>23</sup> Sentenza 8 giugno 2000, causa C-98/98, *Midland Bank*, punto 24, nonché le citate sentenze *Abbey National*, punto 26, e *Investrand*, punto 23.

<sup>24</sup> Si vedano le citate sentenze *Midland Bank*, punti 23 e 31; *Abbey National*, punto 35; *Kretztechnik*, punto 36; nonché *Inverstrand*, punto 24. Cfr. anche FERRARIO, *op. cit.*, p. 821.

<sup>25</sup> Punto 63.

di partecipazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA e le stesse operazioni esenti. Afferma poi che, laddove i costi siano afferenti alle attività economiche svolte nel loro complesso (incorporandosi nel prezzo dei prodotti del soggetto passivo) occorrerà, anche per le seconde, ammettere il diritto alla detrazione, come del resto la Corte ha già riconosciuto per le prime in vari suoi precedenti<sup>26</sup>.

Si viene a profilare, dunque, la necessità, in questi casi, di un'indagine sul nesso "immediato e diretto" del costo, nesso che dovrebbe operare su due distinti piani: il primo per verificare il collegamento oggettivo della spesa con un'operazione imponibile, esente o esclusa. Qualora tale indagine di primo livello non conduca ad individuare un nesso, occorrerà verificare se sussiste un nesso di secondo livello con l'attività in generale svolta dal soggetto passivo, allo scopo di verificare se i costi siano stati tenuti in considerazione nella determinazione dei prezzi dei prodotti ceduti. La Corte, se, da un lato, sembra richiedere che il nesso di primo livello con una cessione di azioni esente non debba sussistere perché diventi possibile operare l'indagine di secondo livello<sup>27</sup>, dall'altro, recependo le indicazioni del giudice del rinvio, sembra autorizzare l'indagine di secondo livello, a prescindere dall'esito di quella di primo livello, solo perché, nel caso esaminato, la cessione delle azioni serviva a raccogliere fondi per il finanziamento di altre attività (ritengo imponibili) del gruppo. Ci si chiede, quindi, nell'ipotesi in cui la spesa abbia un rapporto diretto con la cessione delle azioni (si pensi ad una consulenza specifica in merito all'operazione) ma il ricavato finanzia, comunque, *tout court* attività imponibili del soggetto passivo, se la detraibilità dell'IVA su tale spesa spetti lo stesso. La soluzione che si evince tra le righe della sentenza *SKF* è che, se della spesa si è tenuto conto nella determinazione del prezzo delle azioni cedute, l'indagine di secondo livello non debba operare; viceversa, sì, dovendosi quindi verificare se tali spese siano state tenute in debita considerazione nel prezzo dei prodotti ceduti oggetto dell'attività imponibile del soggetto passivo<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup> Riportati dettagliatamente al punto 64 della sentenza *SKF*, cit., a cui si rinvia.

<sup>27</sup> Punto 71, sentenza *SKF*, cit.

<sup>28</sup> È significativo rammentare come nella sentenza successiva *C&D Food*, già citata, la Corte abbia ommesso ogni indagine di secondo livello, ritenendo che l'attività di cessione del pacchetto azionario fosse non imponibile (e, quindi, l'IVA, relativa ai costi inerenti alla cessione, indetraibile) avendo la cessione delle azioni lo scopo di ridurre il debito dell'originario detentore del pacchetto verso l'istituto di credito acquirente il medesimo, e non di finanziare in generale l'attività del gruppo.

Tale soluzione, tuttavia, sembrerebbe in parte smentita dalla sentenza *Larentia + Minerva mbH & Co. KG e Marenave Schiffahrts AG*<sup>29</sup> nella quale la Corte afferma (punto 33) che «le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società *holding* che partecipa alla loro gestione e che, a detto titolo, esercita un’attività economica, devono essere considerate come rientranti nelle sue spese generali e l’IVA assolta su tali spese deve, in via di principio, essere oggetto di detrazione integrale, a meno che talune operazioni economiche effettuate a valle siano esenti dall’IVA in forza della Sesta Direttiva, nel qual caso il diritto a detrazione dovrà operare unicamente secondo le modalità previste all’articolo 17, paragrafo 5, della Sesta Direttiva». Ovvero, sarebbe sufficiente l’afferenza alle spese generali dei costi per l’acquisto delle partecipazioni, afferenza derivante dall’“interferenza” esercitata successivamente dalla *holding* sull’attività delle controllate, per autorizzare, senza alcuna previa indagine di primo livello, la detrazione piena dell’IVA sopportata su tali costi (salva l’ipotesi di svolgimento a valle di attività promiscue che renderebbe applicabile il pro-rata disciplinato dalla Direttiva e diverso, come si vedrà, da quello operante in Italia per effetto di opzione).

#### 4. Segue: ... e nel regime domestico

Il regime della detrazione dell’IVA sulle spese sostenute per la negoziazione di titoli potrebbe poi, in ambito domestico, risentire della dicotomia tra “operazioni” e “attività” emergente dal confronto tra i disposti dei commi 2 e 5 dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972. Il primo impedisce la detrazione dell’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti “operazioni” esenti o, comunque, non soggette; norma perfettamente in linea con l’art. 168 della Direttiva. Il secondo limita il diritto alla detrazione, per i contribuenti che esercitano sia “attività” che conferiscono tale diritto, sia “attività che danno luogo ad operazioni esenti”, all’ammontare che risulta applicando all’IVA sugli acquisti assolta la percentuale del pro-rata di cui al successivo art. 19 *bis*, ovvero il rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto alla detrazione e lo stesso ammontare maggiorato delle operazioni esenti.

Sembra ormai superata la questione se il pro-rata debba applicarsi solo ai

---

<sup>29</sup> Causa C-108/2014 e C-109/2014 del 16 luglio 2015.

cosiddetti costi promiscui<sup>30</sup> o a tutti i costi per beni o servizi utilizzati dal soggetto passivo<sup>31</sup>.

Sia la giurisprudenza domestica<sup>32</sup> che comunitaria<sup>33</sup>, sia la prassi amministrativa<sup>34</sup>, hanno avallato, oramai, la seconda soluzione, ritenendola più conforme al dato normativo e all'opportunità in tal senso lasciata agli Stati membri dall'art. 173, comma 2, lett. d), della Direttiva, al quale lo Stato italiano ha aderito<sup>35</sup>.

In presenza, in capo ad un unico soggetto imprenditore, di un'"attività" esente in concomitanza con una imponibile, la limitazione alla detrazione basata sul pro-rata deve trovare applicazione non essendo possibile distinguere tra costi afferenti l'attività imponibile e quella esente, tranne nell'ipotesi in cui il contribuente opti per la separazione delle attività di cui all'art. 36 del D.P.R. 633/1972, unica possibilità concessa per l'esercizio più preciso del diritto alla detrazione<sup>36</sup>. Qualora, invece, si tratti di operazioni esenti svolte nell'ambito di un'unica attività imponibile esercitata, trova applicazione l'indetraibilità specifica dell'IVA sui costi afferenti le operazioni esenti svolte, di cui al citato comma 2 dell'art. 19.

Non vi è chiarezza, tuttavia, sui contorni del concetto di "attività". Sicuramente le operazioni occasionali – e dunque estranee all'attività di impresa svolta dal contribuente – non integrano tale concetto<sup>37</sup>. Il requisito della oc-

---

<sup>30</sup> Sul punto LUPI, *Delega IVA e limiti detrazione sugli acquisti: dai criteri forfettari all'imputazione specifica*, in *Rass. trib.*, 1997, p. 273; SALVINI, *op. cit.*, p. 135 ss.

<sup>31</sup> Cfr. STEVANATO, *La detrazione IVA a seguito del D. Lgs. n. 313/1997*, in *Riv. dir. trib.*, 1998, I, p. 939.

<sup>32</sup> Cfr. Cass., 24 marzo 2017, n. 7654.

<sup>33</sup> Corte di Giustizia, causa C-378 /15, *Mercedes-Benz*, del 14 dicembre 2016.

<sup>34</sup> La C.M. 24 dicembre 1997, n. 328, par. 3.3. ha sostenuto che «i soggetti che si trovano nell'anzidetta situazione, che svolgono, cioè, attività imponibile ed attività esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l'imposta detraibile è determinata applicando il "pro-rata" a tutta l'imposta assoluta sugli acquisti».

<sup>35</sup> Così, esplicitamente, Corte di Giustizia nella causa *Mercedes-Benz*, cit., punto 40. Per una critica, fondata sul non corretto approccio esegetico utilizzato dalla Corte, si rinvia a MERCURI, *Riflessioni sul pro-rata alla luce della recente giurisprudenza della Corte di Giustizia*, in *Dir. prat. trib.*, 4, 2008, p. 1718 ss.

<sup>36</sup> Così Circ. 19/E/ del 2018.

<sup>37</sup> Ritiene residui una zona di incertezza in merito al carattere occasionale o meno delle operazioni esenti, che si ripercuote sulla stessa applicabilità del pro-rata, STEVANATO, *L'imposta sul valore aggiunto a seguito del D. Lgs. n. 313 del 1997: disposizioni generali*, in *Commento agli interventi di riforma tributaria*, a cura di Miccinesi, Padova, 1999, p. 123 ss. Tende ad

casionalità deve, poi, essere accertato in concreto e non sulla base delle sole previsioni statutarie<sup>38</sup>. Si intuisce, inoltre, come, interpretando in chiave sistemica, e perciò unitariamente, il concetto di attività utilizzato nel comma 5 dell'art. 19 e quello usato nell'art. 36 ai fini della separazione delle "attività", lo stesso presupponga il compimento di più operazioni tendenti a realizzare uno scopo unitario e caratterizzate da una sistematicità e ripetitività nel loro svolgimento<sup>39</sup>. Qualora vengano dedicate distinte risorse e mezzi e, soprattutto, un distinto coordinamento per ciascuna attività svolta, non vi è dubbio che sussistano distinte organizzazioni all'interno di un'unica impresa, individuale o collettiva che sia, con la conseguenza che ad esse deve trovare applicazione il pro-rata, salva sempre la possibilità della loro separazione contabile ed amministrativa ai fini IVA.

Potrebbe, tuttavia, non valere sempre il contrario, ovvero che un'unica organizzazione escluda a priori l'esistenza di due o più attività distinte in capo all'unico imprenditore. Ciò non tanto, a parere di chi scrive, perché alle attività svolte potrebbero corrispondere distinti centri di coordinamento delle medesime risorse dedicate<sup>40</sup> – perché se sono dedicate distinte attività di coordinamento dei fattori produttivi significa che le organizzazioni sono comunque distinte e, quindi, anche le attività – quanto perché nei casi già visti di attività che costituiscono il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività principale, pur in presenza di un'unica attività di coordinamento, non potrebbe negarsi la diversità dal punto di vista oggettivo delle attività svolte (come nel citato caso *Regiè dauphinoise*, dove alla gestione di immobili veniva affiancata un'attività di collocamento di denaro considerata estensione dell'attività principale).

Nel regime IVA italiano, al di là della mera cessione di una partecipazione

---

escludere l'applicabilità del pro-rata sulle operazioni occasionali esenti nell'ambito di un'attività imponibile CENTORE, *Applicazione del "pro-rata" di detrazione sugli acquisti*, in *Corr. trib.*, 2001, p. 321.

<sup>38</sup> In questi termini, Cass., 14 marzo 2013, n. 5970.

<sup>39</sup> Così, in dottrina, MELIS, *L'esercizio di più attività nell'IVA*, in *Rass. trib.*, 1/2003, p. 69, che parla di «nesso teleologico che imprima una direzione unitaria a tali operazioni» e di «sistematicità» del loro svolgimento, e DUS, *Le modifiche strutturali dell'IVA introdotte con il D. Lgs 313/1997*, in *il Fisco*, 8/1998, p. 2928, che ritiene necessaria «una qualche organicità od unitarietà» delle operazioni svolte. Nella prassi, si veda Circ. 19/E del 2018, cit.

<sup>40</sup> In questo senso, invece, possibilisti COALOA-BONARIA, *Operazioni accessorie assicurative e pro-rata IVA: contrasto tra normativa nazionale e unionale*, in *il Fisco*, 2021, p. 3340. Sul punto, cfr. CORNIA, *Operazioni di finanziamento infragruppo e detraibilità dell'IVA*, in *Rass. trib.*, 2004, p. 1866.

– che potrebbe essere considerata attività non economica, fuori dal campo di applicazione dell’IVA, e, quindi, inidonea a consentire (salvo il caso che si analizzerà oltre) la detrazione dell’IVA sui relativi costi – e al di fuori dell’ipotesi in cui l’attività principale consista nella negoziazione di titoli – perché si sarebbe di fronte ad un’attività esente che non consentirebbe alcuna detrazione – nei casi in cui la negoziazione stessa si accompagni ad una “interferenza” o rappresenti una “estensione” diretta, permanente e necessaria dell’attività principale, ci si chiede se l’operazione di acquisto o cessione della partecipazione sia da considerarsi occasionale, concretizzandosi in sé in una singola operazione, o non occasionale in quanto parte dell’attività dalla quale si esplica l’“interferenza” o di cui costituisce “estensione”.

La connessione della negoziazione della partecipazione, da un lato, con l’attività della partecipata attraverso i servizi resi dalla controllante che realizzano l’interferenza e, dall’altro, con l’attività principale della controllante, a cui i risultati della negoziazione medesima sono dedicati, potrebbe escluderne l’occasionalità (intendendosi per tale un’operazione avulsa da una qualsivoglia attività). Invero, nel caso dell’“interferenza” l’acquisto o la cessione di una partecipazione appaiono sì come operazioni occasionali nel senso di non ripetitive (e oggettivamente diverse dalle operazioni di *service* in cui si sostanzia l’attività resa), ma, in quanto funzionali all’espletamento dell’attività di *service*, appaiono nello stesso tempo parti di quella medesima attività (e, quindi, non occasionali nel senso di non svincolate dallo svolgimento di altra attività). Lo stesso vale nell’ipotesi in cui la negoziazione della partecipazione, non ripetitiva, sia funzionale all’attività principale di cui costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario. Diverso sarebbe il caso in cui l’estensione si concretizzasse, non in una singola operazione, ma, come nei casi *Regiè Dauphinoise* o *Mercedes-Benz*, in una vera e propria attività che costituisca l’“estensione” dell’attività principale (come l’impiego dei capitali rispetto all’attività di gestione degli immobili o all’attività di direzione strategica).

Tenuto conto che, nel caso della negoziazione di una partecipazione, si sarebbe di fronte ad una isolata operazione esente nell’ambito di una attività imponibile e non ad una attività esente svolta unitamente ad una diversa attività imponibile, non dovrebbe comunque trovare applicazione il regime di detrazione del pro-rata.

Sotto tale aspetto diventa poco rilevante la normale conseguente problematica consistente nell’individuazione della portata dell’esclusione dal calcolo del pro-rata, prevista dal comma 2 dell’art. 19 *bis*, delle operazioni di cui

all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, nn. da 1) a 9)), estranee all'attività propria del soggetto passivo o accessorie alle operazioni imponibili.

Ovviamente, in tal caso, l'IVA sui costi afferenti all'operazione di negoziazione esente non potrebbe essere detratta per il comma 2 dell'art. 19 e non per il comma 5 del medesimo articolo.

Nell'ipotesi in cui, invece, i costi dell'operazione di negoziazione dei titoli abbiano contribuito quali elementi costitutivi del prezzo dei beni o servizi prodotti e rientrino tra le spese generali della società, l'indetraibilità del comma 2 dell'art. 19 non dovrebbe trovare applicazione, fermo restando, a parere di chi scrive, la non applicabilità in ogni caso del pro-rata e, quindi, anche dell'art. 19 *bis*.

Diverso sarebbe il caso in cui, pur rientrando l'operazione esente di negoziazione di titoli nell'ambito dell'attività oggetto di interferenza o di estensione, e pur rientrando i costi per tale operazione tra le spese generali, il soggetto passivo svolga altra attività esente. In tal caso il pro-rata dovrà trovare applicazione per tutte le operazioni svolte (avendo l'Italia optato per tale soluzione *ex art. 173, par. 2, lett. d)*, della Direttiva), anche se per effetto del comma 2 dell'art. 19 *bis* del D.P.R. n. 633/1972 occorrerà valutare la natura accessoria dell'operazione di negoziazione<sup>41</sup> ai fini della relativa espunzione della medesima dal calcolo del pro-rata<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Per comprendere se determinate operazioni finanziarie esenti siano accessorie per l'art. 19 *bis* occorre prioritariamente verificare che le stesse «implichino un uso estremamente limitato di beni o di servizi per i quali l'IVA è dovuta», così la Corte di Giustizia nei casi *Regie Dauphinoise*, cit., punto 21; *EDM*, cit., punto 77; *Mercedes Benz*, cit., punto 49; nonché nella sentenza 6 marzo 2008, causa C-98/07, *Nordania Finans*, punto 23. Conforme Ag. Entrate, Dir. Centrale Normativa, Consulenza giuridica n. 954-49/2014, citata anche in COALOA-BONARIA, *Accessorietà delle operazioni esenti e neutralità dell'IV: la Cassazione si allontana dai principi UE*, in *il Fisco*, 36/2019, 3431. Potrebbero non essere determinanti, ancorché sintomatici del rapporto di accessorietà, elementi come la frequenza delle operazioni finanziarie esenti, la loro connessione o strumentalità all'attività principale, il loro rapporto con le operazioni imponibili, la circostanza che producano reddito di impresa, o che tali redditi siano superiori a quelli derivanti dall'attività principale (si richiamano le sentenze di cui sopra, in particolare *Mercedes Benz*, punti 47 e 50. Cfr. anche MONTEMITRO, nota a Comm. Trib. Reg. Lazio, 6 maggio 2015, in *Riv. dir. trib.*, 3/2016, p. 160 ss.). Non si può non evidenziare come la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8813/2019 si sia, in parte, discostata dall'orientamento della Corte di Giustizia, dando primaria rilevanza alla composizione del volume d'affari e alla sua prevalenza per stabilire il carattere principale o accessorio dell'attività finanziaria esente e trascurando invece il criterio del limitatissimo impiego di beni e servizi soggetti ad IVA, criterio che, a dispetto di quanto affermato dal Supremo Consesso, risulta prioritario anche nella più volte citata sentenza *Mercedes Benz*. Sotto il profilo dell'identificazione delle attività accessorie, v'è poi da considerare che, circostanza fondamentale ai no-

Nel caso *Kretztechnik* (cit., punto 37) la Corte di Giustizia afferma invero «che, ai sensi dell'art. 17, nn. 1 e 2, della Sesta Direttiva, sussiste a vantaggio della *Kretztechnik* un diritto a detrarre integralmente l'IVA che ha gravato sulle spese sostenute dalla detta società per le diverse prestazioni da essa acquistate nell'ambito dell'emissione di azioni da essa effettuata, purché tuttavia il complesso delle operazioni effettuate dalla detta società nell'ambito della sua attività economica sia costituito da operazioni imponibili. Infatti, qualora effettuati nel contempo operazioni che danno diritto a detrazione e operazioni che non conferiscono tale diritto, un soggetto passivo può, ai sensi dell'art. 17, n. 5, comma 1, della Sesta Direttiva, unicamente detrarre la parte dell'IVA proporzionale all'importo relativo alle operazioni del primo tipo (citate sentenze *Abbey National*, punto 37, e *Cibo Participations*, punto 34)» (anche se, in tal caso, si trattava di pro-rata limitato ai costi promiscui senza l'esercizio dell'opzione di cui alla citata lett. d) dell'art. 173 della Direttiva).

### 5. Il trasferimento di partecipazioni quale possibile cessione di azienda

Arrivati a questo punto, delineati i possibili contorni delle diverse operazioni di negoziazione di titoli e il loro regime IVA, non si può non evidenziare come la Corte di Giustizia introduca un ulteriore possibile distinguo tra le operazioni di negoziazione di pacchetti azionari che comportano "il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni" (di cui al citato art. 19, primo comma, della Direttiva) e le altre negoziazioni. Questo ulteriore distinguo, come si vedrà, ha anche l'effetto di incidere sul sistema delle detrazioni IVA. Procediamo con ordine.

Benché la questione non fosse nemmeno stata affrontata dai giudici del rinvio (punto 38) la Corte di Giustizia dell'UE, pur nel rispetto della ripartizione delle competenze con i giudici nazionali (punto 39), opera la menzionata distinzione nella citata sentenza *SKF*. Al fine di chiarire tale passaggio, diviene necessario approfondire il caso di cui si è occupata la richiamata sentenza.

---

stri fini, la natura di attività che costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile escluderebbe il carattere accessorio della stessa (così, esplicitamente, la Corte nel caso *Regie Dauphinoise*, punto 22). Sull'argomento si rinvia a MELIS, *Brevi osservazioni sulla natura delle operazioni "accessorie" di cui all'art. 19 par. 2 della Sesta Direttiva CEE*, in *Riv. dir. trib.*, 1997, II, p. 303 ss.

<sup>42</sup> L'IVA sui costi sostenuti per tale negoziazione, in caso di espunzione, sarebbe comunque totalmente indetraibile per effetto dell'ultimo capoverso dell'art. 19 *bis*.

La SKF era società controllante di un gruppo industriale che svolgeva le proprie attività in vari Paesi. Essa partecipava attivamente alla gestione delle controllate alle quali forniva, dietro corrispettivo assoggettato ad IVA, prestazioni di servizi di tipo gestionale, amministrativo e commerciale. La SKF, al fine di procedere ad una ristrutturazione del gruppo, intendeva cedere l'attività di una sua "filiale", di cui deteneva la totalità del pacchetto azionario, attraverso il trasferimento del 100% delle azioni (inoltre, essa si proponeva di cedere la propria quota di partecipazione minoritaria in altra società controllata, di cui in passato deteneva il 100% del capitale, alla quale prestava anche, in quanto società madre, servizi soggetti all'IVA). Tale cessione era diretta a liberare capitali per il finanziamento di altre attività del gruppo. Al fine di procedere alle dette cessioni, la SKF intendeva ricorrere a prestazioni di servizi soggette ad IVA in materia di valutazione dei titoli, assistenza nelle negoziazioni e consulenza giuridica specializzata per la redazione dei contratti.

Al fine di chiarire le conseguenze fiscali di dette cessioni, la SKF chiedeva allo Skatterättsnämnd (commissione di diritto tributario competente a rilasciare pareri preliminari in Svezia) un parere preliminare in merito al diritto a detrarre l'IVA versata a monte sulle prestazioni di servizi acquisite nell'ambito della cessione delle azioni della filiale. Al parere favorevole si opponeva l'Amministrazione finanziaria svedese che adiva il giudice del rinvio.

Quanto alla natura dell'operazione di cui trattasi, la Commissione delle Comunità europee sosteneva in causa, e, si ribadisce, pur non essendo stata sollevata alcuna questione in merito dal giudice del rinvio, che essa avrebbe dovuto essere assimilata alla trasmissione di un'universalità totale o parziale di beni ai sensi dell'art. 19 della Direttiva (*ex art. 5, n. 8, della Sesta Direttiva*), la quale, in quanto cessione di beni, deve essere considerata attività economica<sup>43</sup>. Secondo la Commissione, la vendita di tutti gli attivi di una società e la vendita di tutte le sue azioni sono, sul piano funzionale, equivalenti.

Occorre rammentare in proposito che l'art. 19, primo comma, della Direttiva, prevede che gli Stati membri possano optare per l'esclusione dall'ambito delle cessioni di beni dell'alienazione di una universalità totale o parziale di beni in cui il beneficiario subentri al cedente in occasione dell'alienazione. Ne consegue che, qualora uno Stato membro si avvalga di tale facoltà, il trasferimento di una universalità totale o parziale di beni non è considerato come

---

<sup>43</sup> Così riporta la sentenza *SKF*, cit., punto 35. Ci si permette di evidenziare come la natura economica dell'attività non derivi dalla circostanza che si sia in presenza di una cessione di beni, rimanendo distinti i presupposti oggettivo e soggettivo tra loro.

una cessione di beni e non è quindi soggetto all'IVA per carenza del cosiddetto presupposto oggettivo<sup>44</sup>.

La nozione di «trasferimento (...) di una universalità totale o parziale di beni» veniva interpretata dalla Corte, richiamando un proprio precedente, nel senso che in essa rientra il trasferimento di un'azienda o di una parte autonoma di un'impresa, compresi gli elementi materiali e, eventualmente, immateriali che, complessivamente, costituiscono un'impresa o una parte di impresa idonea a svolgere un'attività economica autonoma, ma non vi rientra la mera cessione di beni, quale la vendita di uno stock di prodotti<sup>45</sup>.

A nulla valeva l'obiezione (sostenuta anche dall'Avvocato generale) che l'assimilazione tra cessione di un pacchetto azionario e il trasferimento di una universalità di beni non poteva sussistere essendo la prima, come si è già detto, una prestazione di servizi, mentre, il secondo, un trasferimento di beni. Invero, lo scopo dell'art. 19 della Direttiva è escludere dall'imponibilità le cessioni di universalità di beni, che possono essere formate sia da beni materiali che immateriali (come nell'azienda), e non di far diventare una prestazione di servizi una cessione di beni<sup>46</sup>. Non pertinente anche l'osservazione dell'Avvocato generale ove afferma «che il detentore della proprietà delle azioni di una società non è necessariamente autorizzato a trasferire il patrimonio dell'impresa, giacché solo quest'ultima, in linea di principio ha il potere di concludere una siffatta operazione». È evidente che il proprietario della totalità del pacchetto azionario non ha la proprietà dell'azienda, e che la cessione di quest'ultima può essere attuata solo dall'organo amministrativo della società, ma è anche vero che i soci di maggioranza, attraverso i normali diritti loro spettanti, possano sostituire gli amministratori o indicare nuove direttive di gestione, ciò che, sotto il profilo della prevalenza della sostanza sulla forma, implica un potere di gestione pari a quello che i nuovi soci potrebbero avere acquisendo l'azienda direttamente.

Quanto detto apre la strada a che, ai fini IVA, possano essere considerate equivalenti al trasferimento di universalità di beni sia le cessioni di pacchetti totalitari, sia quelli di solo controllo, ove, tuttavia, ai soci di maggioranza acquisite spettino tutti i diritti per poter impartire le linee strategiche di ge-

---

<sup>44</sup> Vedi sentenze 22 febbraio 2001, causa C-408/98, *Abbey National*, cit., punto 30, e 27 novembre 2003; causa C-497/01, *Zita Modes*, punto 29. Cfr. anche PISTONE, *Rassegna critica della giurisprudenza della Corte di Giustizia in materia di imposta sul valore aggiunto* (gennaio 2000-luglio 2001), in *Riv. dir. trib.*, 2001, III, p. 155.

<sup>45</sup> Così, sentenza *Zita Modes*, cit., punto 40.

<sup>46</sup> Cfr. CENTORE, *Detrazione ed esenzione nella cessione di partecipazioni*, cit., p. 1146.

stione dell'azienda e anche il potere di sostituire gli amministratori. Per quanto riguarda, invece, i pacchetti di minoranza, la Corte è intervenuta in un altro caso (*Staatssecretaris van Financiën v X BV*), che è preferibile, da un punto di vista sistematico, affrontare nel prosieguo.

Marginalmente occorre osservare come il pronunciamento dei giudici comunitari avesse preoccupato all'epoca alcuni Autori che avevano sottolineato come lo stesso potesse avvalorare il filone interpretativo, abbracciato dalla giurisprudenza domestica, volto a riqualificare, ai fini dell'imposta di registro (basandosi sull'art. 20 del TUR) le operazioni di cessione di pacchetti totalitari come cessioni di azienda<sup>47</sup>. Orbene, gli artt. 1, comma 87, L. n. 205/2017 e 1, comma 1084, L. n. 145/2018, hanno disposto, attraverso una interpretazione autentica dell'art. 20 citato, che la valutazione, ivi prevista, dell'"intrinseca natura" e degli "effetti giuridici" dell'atto deve riguardare il singolo atto presentato alla registrazione e mai la sequenza di più atti tra di loro collegabili e gli effetti complessivamente prodotti dagli stessi<sup>48</sup>. Ciò risolve sicuramente il problema del conferimento di azienda e successiva cessione della totalità delle quote della conferitaria, anche se può lasciare aperta la possibile riconfigurazione della sola operazione di cessione di una partecipazione totalitaria; preoccupazione, oggi, ancor più pressante alla luce di un recente pronunciamento della Corte di Cassazione<sup>49</sup> nella quale si legge che, nel caso di una società unipersonale di cui all'art. 2462 c.c., essendovi una «sostanziale indistinzione tra imprenditore e impresa gestita in forma societaria», risulta avvalorata la «presunzione di cessione di azienda come effetto naturalmente connesso alla cessione a un altro socio unico dell'intera partecipazione sociale». Per quanto il tema esuli dall'oggetto del presente contributo, occorre osservare, in primo luogo, come l'art. 2462 c.c. non implichi una confusione tra il patrimonio del socio unico e della società, ma solo una corresponsabilità del primo in presenza degli omessi adempimenti richiesti dalla norma; in secondo luogo, che lo spirito delle menzionate interpretazioni autentiche dell'art. 20 TUR è proprio quello teso a negare le temute assimilazioni, come del resto affermato nella relativa relazione di accompagnamento<sup>50</sup>; e infine, e soprattutto, che le

---

<sup>47</sup> Così CENTORE, *op. ult. cit.*, p. 1145 ss. e VANNINI, *op. cit.*, p. 360 ss.

<sup>48</sup> Sul punto si vedano anche le due sentenze della Corte cost. n. 158/2020 e n. 39/2021.

<sup>49</sup> Ord. n. 19238 del 7 luglio 2021.

<sup>50</sup> «Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell'atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (non potrà, ad esempio, essere assimilata ad una cessione di azienda la cessione totalitaria di quote)».

due operazioni, sotto il profilo della natura e degli effetti giuridici, non sono assimilabili (si pensi, tra le altre, che chi acquisisce le partecipazioni non può disporre dei beni dell'azienda ed è invece tenuto a rispettare lo statuto e le prerogative dell'amministratore e che il creditore dell'acquirente non può esercitare alcuna azione sull'azienda, ma eventualmente solo sulle partecipazioni<sup>51</sup>). Anche volendo prescindere dalla circostanza che nell'ordinanza citata l'ardita assimilazione è stata operata allo scopo di confermare una corresponsabilità del cessionario col cedente la partecipazione e non ai fini dell'applicabilità dell'imposta di registro, l'assimilazione dichiarata possibile dalla Corte di Giustizia non può valere nel diverso settore dell'imposta di registro perché, a parere di chi scrive, lo scopo della stessa è quello di salvaguardare il principio di neutralità nell'IVA e non di garantire il principio di alternatività di matrice domestica<sup>52</sup>.

Ritornando al caso *SKF* e alla luce delle considerazioni ivi svolte, la Corte concludeva, nel caso specifico, per la natura economica dell'operazione e per la rilevanza ai fini IVA (rientrando nell'ambito di applicazione della Direttiva) dell'attività di cessione, effettuata dalla società controllante, della totalità del pacchetto azionario della filiale detenuta al 100%. In altre parole, avendo, da un lato, la controllante fornito alla filiale servizi soggetti all'IVA e, dall'altro, destinato i proventi della vendita del pacchetto azionario alla sua attività, aveva contemporaneamente realizzato l'"interferenza" nella gestione della filiale e connotato la cessione del pacchetto azionario come prolungamento della propria attività, ciò che connotava quest'ultima come operazione rilevante ai fini IVA.

Ma la Corte, ed è questo il passaggio che maggiormente rileva a questo punto dell'analisi, statuiva che, nei limiti in cui la cessione del pacchetto azionario è assimilabile al trasferimento dell'universalità totale o parziale di un'azienda, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Direttiva (e in passato, dell'art. 5,

---

<sup>51</sup> Si rinvia sul punto allo Studio n. 5/2009 di Assonime, *Imposta di registro – Interpretazione e riqualificazione degli atti*, pp. 5 e 6.

<sup>52</sup> VANNINI, *op. cit.*, p. 361, parla di semi-incomunicabilità tra i due ordinamenti ritenendo che ogni nozione di azienda proposta dalla giurisprudenza comunitaria o dalla legislazione nazionale rimanga "confinata" all'ambito da cui proviene. Per la natura domestica del principio di alternatività si rinvia all'ordinanza della Corte di Giustizia, 12 ottobre 2017, causa C-549/16, ove i giudici europei hanno concluso che «l'articolo 401 della Direttiva IVA dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti contratti siano parimenti soggetti ad IVA».

n. 8, della Sesta Direttiva) e a condizione che lo Stato membro interessato abbia optato per la facoltà prevista in tale disposizione<sup>53</sup>, tale operazione non costituisce attività economica soggetta all'IVA. Approfondendo il caso esaminato, la Corte, poi, sulla base del fatto che lo svolgimento di attività economiche non si realizza necessariamente (anzi, aggiungo, normalmente) in un solo atto, e che sarebbe in contrasto con i principi di neutralità e certezza del diritto distinguere tra loro operazioni sostanzialmente dello stesso tipo, concludeva per l'applicabilità dell'affermata assimilazione anche al caso in cui la cessione del pacchetto azionario totalitario (o, aggiungo, di maggioranza) avvenga in modo frazionato (punto 79).

Quindi, preliminarmente, se lo Stato membro ha optato per escludere dal campo di applicazione dell'IVA le cessioni, in tutto o in parte, di universalità di beni (cessioni o conferimenti di aziende), alle quali la Corte assimila le cessioni di pacchetti azionari di società nelle quali sia confluita una azienda autonoma o un ramo di azienda autonomo, tale esclusione, *ope legis*, si imporrà alla verifica della natura economica di tale attività.

Inoltre, non importa per i giudici se la cessione avvenga in una unica soluzione o attraverso più atti, purché le cessioni siano finalizzate all'obiettivo di una cessione unitaria dell'azienda o ramo di essa. Questa soluzione (per quanto, per chi scrive, più calibrata dai giudici sull'ipotesi della rilevanza economica dell'attività di cessione del pacchetto, come farebbe pensare il riferimento all'attività economica nel punto 75, che all'ipotesi di non rilevanza dell'operazione, come nel caso della cessione dell'universalità di beni), appare tuttavia, foriera di contenziosi, soprattutto quando le cessioni frazionate avvengono a distanza di molto tempo. L'esigenza di certezza del diritto invocata nella sentenza<sup>54</sup> potrebbe infatti non essere soddisfatta, non risultando la normativa comunitaria (in particolare il richiamato art. 19) applicabile in modo "prevedibile" da coloro che vi sono sottoposti: potrebbe risultare difficile, invero, stabilire quando le cessioni sono fra loro connesse e, soprattutto, quanto tempo deve passare perché le stesse non siano considerabili come oggetto unitario di un'unica volontà. Certo, ove tale volontà sia riscontrabile in atti societari della controllante o in accordi quadro siglati dalle parti, il problema non sussiste, ma laddove ciò non sia possibile, l'assimilazione potrebbe rivelarsi comunque problematica.

---

<sup>53</sup> In caso contrario, per la non applicabilità dell'esenzione, sentenza Corte di Giustizia, *DTZ Zadelhoff vof*, 5 luglio 2012, causa C-259/11.

<sup>54</sup> Punto 77, ove altri richiami giurisprudenziali in particolare alla sentenza *Halifax* del 21 febbraio 2006, causa C-255/02, punto 72.

La Corte di Giustizia è ritornata sulla questione dell'assimilazione alla cessione di azienda, nel caso *Staatssecretaris van Financiën v X BV*<sup>55</sup>, richiamando il proprio precedente sulla SKF e ciò anche allo scopo di approfondire il tema, posto che la pronuncia richiamata era stata, sul punto, a detta della stessa Corte, incidentale. Il caso era quello della società X che deteneva il 30% delle azioni di A (ovvero una partecipazione di minoranza), una società che operava nel campo dell'automazione. Le restanti azioni di A erano detenute da B (20,01%), X1 (30%) e C (19,99%). Inoltre, X, in qualità di membro del Management Board, insieme a B e X1, svolgeva attività di gestione per A in cambio di un compenso contrattualmente concordato. X e gli altri detentori di azioni di A vendevano le loro azioni a D. In seguito, ed in relazione a tale vendita, il lavoro di gestione di A si concludeva e X rassegnava le dimissioni dal consiglio di amministrazione di A. Anche in questa ipotesi la questione era nata con riferimento alla detraibilità dell'IVA in relazione ai servizi ricevuti da X in concomitanza con la vendita delle azioni di A.

La Corte, in questo caso, riafferma di «non aver escluso che la cessione di una partecipazione del 100% possa, in determinate circostanze, essere considerata equivalente al trasferimento di una totalità dei beni o parte di essi, nella misura in cui l'effetto di tale cessione sia la dismissione totale o parziale dei beni delle imprese interessate» (la Corte, tuttavia, non disponendo delle informazioni necessarie per pronunciarsi sull'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 8, della Sesta Direttiva a un'operazione come quella esaminata, ha lasciato al giudice del rinvio l'esame di tale punto). Richiamandosi al già citato caso *Schriever*, conferma, inoltre, che per accertare che vi sia stato un trasferimento di azienda, o di una parte indipendente di un'impresa, ai fini dell'art. 5, paragrafo 8, della Sesta Direttiva (ora art. 19 della Direttiva), tutti gli elementi trasferiti devono essere, nel loro insieme, sufficienti a consentire l'esercizio di un'attività economica autonoma.

La Corte entra nel merito della natura delle attività, riaffermando che la mera acquisizione, detenzione e vendita di partecipazioni in una società non danno luogo, di per sé, ad un'attività economica che si può, invece, ritenere

---

<sup>55</sup> Sentenza, 30 maggio 2013, causa C-651/11 per un primo commento della quale si rinvia a CORASANITI, *Cessione di partecipazione minoritaria in società per azioni e configurabilità di trasferimento di azienda*, in *I Contratti*, 2013, p. 852; CENTORE, *Quando la cessione di azioni non costituisce di per sé trasferimento di azienda ai fini IVA*, in *Corr. trib.*, 2013, p. 2439; FEDERICO-STELLA, *Corte di Giustizia europea: la cessione di quote societarie tra cessione di ramo d'azienda e detrazione IVA*, in *il Fisco*, 2013, p. 5245; PEIROLO, *Limiti applicativi dell'assimilazione della cessione di partecipazioni alla cessione di azienda*, in *l'IVA*, 2013, p. 28.

sussistente quando la partecipazione è accompagnata da un coinvolgimento diretto o indiretto nella gestione delle società nelle quali è stata acquisita la partecipazione (l'“interferenza” già esaminata).

I giudici comunitari concludono affermando che, non essendo gli azionisti proprietari dei beni dell'impresa nella quale detengono le loro azioni – avendo solo il diritto al dividendo, alla comunicazione di informazioni e al coinvolgimento nell'adozione di decisioni importanti per la gestione dell'impresa – e rappresentando la partecipazione del 30% in una società «solo un diritto limitato nei confronti di tale società», «il trasferimento di azioni di una società non può, indipendentemente dall'entità della partecipazione, essere considerato equivalente al trasferimento di un patrimonio totale o parziale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, della Sesta Direttiva, a meno che l'azienda non faccia parte di un'unità indipendente che consenta l'esercizio di un'attività economica autonoma e tale attività sia svolta dal cessionario. La mera disposizione di azioni, non accompagnata dal trasferimento di beni, non consente al cessionario di esercitare un'autonoma attività economica quale successore del cedente» e «il trasferimento del 30% delle azioni di una società non può essere considerato equivalente al trasferimento di un patrimonio complessivo o parziale ai sensi dell'art. 5, n. 8, della sesta Direttiva».

Per la Corte, dunque, il trasferimento di una partecipazione di minoranza senza che vengano trasferiti anche altri elementi dell'attivo che costituiscano una unità indipendente in grado di costituire di per sé un'attività economica che possa essere oggetto di trasferimento e – seconda condizione – senza continuazione dell'attività da parte dell'acquirente, non può costituire cessione di ramo di azienda<sup>56</sup>.

E ciò, per la Corte, anche se, nel caso esaminato, contestualmente alla cessione da parte di X del 30% di A, avviene anche la cessione del restante 70% da parte di terzi al medesimo acquirente, posto che l'art. 5 della Sesta Direttiva (ora art. 19 della Direttiva) fa riferimento al “cedente” al singolare.

La Corte di nuovo, quindi, distingue la cessione della totalità delle parteci-

---

<sup>56</sup>Non esiste una nozione comunitaria di azienda: l'art. 2, lett. j), della Direttiva n. 2009/133 in tema di operazioni straordinarie in abito comunitario, e perciò non in ambito IVA, definisce “ramo di attività” «il complesso degli elementi attivi e passivi di un settore di una società che costituiscono, dal punto di vista organizzativo, un'azienda indipendente, cioè un complesso capace di funzionare con i propri mezzi»; e l'autonomia deve sussistere sempre in tali operazioni «senza avere bisogno, a questo effetto, di investimenti o di conferimenti supplementari e solamente in secondo luogo da un punto di vista finanziario», così sentenza *Andersen og Jensen ApS*, 15 gennaio 2002, causa C-43/00, punto 35.

pazioni, che può rientrare, come vedremo nel caso esaminato, nella cessione di azienda, dalla cessione di una quota di minoranza o, addirittura, dalla cessione contestuale del 100% delle quote, ma da parte di soggetti diversi: essi infatti, da soli, non possono affermare di possedere una azienda per il tramite della partecipazione, posto il valore “limitato” dei diritti esercitabili per il tramite della stessa.

Ciò conferma che nel caso di una partecipazione totalitaria che nasca, ad esempio, dal conferimento di un ramo di azienda autonomo in una società – con lo scopo che le partecipazioni che incorporano tale azienda vengano successivamente cedute a un terzo che prosegue l’attività aziendale – l’assimilazione al trasferimento di azienda si impone come necessaria, non fosse altro per il rispetto del principio di uguaglianza, di cui il principio di neutralità dell’IVA, su cui si fonda l’intero sistema dell’imposta sulla cifra d’affari, costituisce espressione<sup>57</sup>.

La conclusione è avvalorata dalle ulteriori considerazioni che opera il giudice comunitario in merito all’attività di direzione svolta dalla partecipante sulla partecipata. Di fronte all’osservazione che la cessione della partecipazione di minoranza è in correlazione con la cessazione delle attività di direzione (circostanza che potrebbe avvalorare la cessione di azienda anche per le partecipazioni di minoranza), la Corte, nella citata sentenza *Staatssecretaris van Financiën v X BV*, osserva, invece, come sia logico che tali attività si interrompano successivamente alla cessione della partecipazione di minoranza. Diverso, per il giudice comunitario, sarebbe il caso in cui l’attività di direzione costituisca un ramo di azienda autonomo oggetto di trasferimento al compratore (che ne potrebbe continuare l’esercizio) e a fronte del pagamento di un prezzo distinto da quello del pacchetto di minoranza. In questo caso, tuttavia, l’esclusione, su opzione dello Stato, dal campo IVA della cessione di azienda riguarderebbe, comunque, solo l’attività economica di direzione, non mai la cessione della partecipazione di minoranza. E, aggiungiamo noi, sempre che la cessione delle quote di minoranza non implichi per impegni contrattuali assunti con la partecipata e con i suoi soci anche il trasferimento dell’attività di direzione, di talché la cessione della partecipazione di minoranza potrebbe,

---

<sup>57</sup> Cfr. sentenze *Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Administrația Sector 1 a Finanțelor Publice contro VB e Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București – Serviciul Soluționare Contestații 1*, C-146/21, del 30 giugno 2022, punto 45; *WEG Tevesstraße*, C-449/19, del 17 dicembre 2020, punto 48 e giurisprudenza ivi citata. Per VANNINI, *op. cit.*, p. 356, l’assimilazione sarebbe espressione anche del principio della *substance over form*.

forse, in questo caso limite, rientrare anch'essa nell'ambito della cessione di azienda quale elemento costitutivo della stessa.

#### 6. *Sulla detraibilità dell'IVA nel caso di cessione di una partecipazione assimilabile ad una universalità di beni, in particolare in ambito domestico*

È bene da subito ricordare come lo Stato italiano abbia optato per la non rilevanza ai fini IVA, quale cessione di beni, della cessione di azienda, ai sensi del citato art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Chiarito, inoltre, quando la cessione di un pacchetto azionario di controllo di una società possa essere assimilata alla cessione di una universalità totale o parziale di beni, occorre comprendere se l'IVA afferente alle spese ed ai costi sostenuti dalle parti (cedente ed acquirente) in relazione a tale operazione possa essere detratta (e se sì, in che limiti) o meno.

L'art. 19, comma 2, statuisce che «non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta». In altre parole, come si è già detto, la regola generale sarebbe quella della indetraibilità dell'IVA strettamente relativa a spese sostenute per operazioni non soggette a loro volta al tributo (per l'IVA attinente alle "spese generali" si rinvia al precedente par. 3).

Il comma 3 prevede, tuttavia, che «la indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: (...) c) operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f)».

La lett. b) del comma 3 dell'art. 2 citato, contempla «le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda». Per tali operazioni, quindi, l'IVA afferente ai relativi costi è assolutamente detraibile.

In tal senso si è espressa anche la prassi amministrativa. Il Ministero delle Finanze, con la Circ. 24 dicembre 1997, n. 328, ha, non solo, confermato la detraibilità dell'IVA a monte di tali operazioni, ma ha giudicato la deroga di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 in linea con l'art. 17 della Sesta Direttiva (ora, con l'art. 168 della Direttiva). Si riporta il passo più significativo: «A tale regola (quella dell'indetraibilità, n.d.a.) fa eccezione una vasta gamma di operazioni per le quali il comma 3 del medesimo articolo 19 riconosce il diritto alla detrazione, anche se le medesime non sono soggette ad imposta. L'ammissione di tali operazioni al diritto alla detrazione è conforme a quanto in proposito stabilito dall'art. 17, paragrafo 3, della VI Direttiva co-

munitaria. Trattasi in gran parte di operazioni alle quali è stata sempre accordata un'integrale detassazione ai fini delle imposte sulla cifra d'affari, che viene realizzata nel sistema dell'IVA mediante la loro esclusione dalla tassazione e il concomitante riconoscimento del diritto alla detrazione del tributo afferente i beni ed i servizi impiegati per la loro realizzazione. Rientrano in tali categorie di operazioni, per citare le più importanti: (...) e) alcune cessioni indicate all'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 (cessioni di denaro, di campioni gratuiti, operazioni di fusione, trasformazione e scissione di società, ecc). Come si è precisato le operazioni anzidette sono assimilate, ai fini della detrazione, alle operazioni imponibili, con la conseguenza che i soggetti che effettuano soltanto tali operazioni ed altre interamente soggette a tassazione, non subiscono alcuna limitazione al loro diritto alla detrazione dell'imposta salvo le cause di indetraibilità oggettiva».

La relazione della Commissione Parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale sull'argomento (D.Lgs. in materia IVA, di attuazione dell'art. 3, comma 66, della L. n. 662/1996) appare sicuramente più solida nel confermare il collegamento tra la detraibilità dell'IVA afferente i costi sostenuti per alcune operazioni non soggette o esenti (di cui al comma 3 dell'art. 19 del D.P.R. n. 633/1972) e la Sesta Direttiva allora in vigore. Invero, si afferma che «il rifiuto alla detrazione (di cui al comma 2 dell'art. 19, n.d.a.) postula che si configurino le descritte ipotesi e non le operazioni indirettamente e funzionalmente ricollegabili ad altre operazioni imponibili o dalla legge considerate tali. Così, ad esempio, deve ritenersi detraibile l'imposta su consulenze tese ad attuare una riorganizzazione dell'assetto societario o a pervenire ad una transazione, ad ottenere un risarcimento danni afferenti beni o attività dell'impresa, come pure l'imposta relativa a beni dati in comodato a clienti sempre che naturalmente il tutto si inquadri nell'ordinaria attività dell'impresa volta a porre in essere operazioni che danno il diritto a detrazione. (...) Come sopra accennato, nella VI Direttiva è previsto che talune operazioni, attraverso la compatibilità della detrazione con l'esonero siano completamente detassate. Si fa riferimento alle esportazioni, ai servizi internazionali, alle cessioni di navi ed aerei, alle cessioni intracomunitarie, ecc. Partecipano allo stesso regime (compatibilità della detrazione con l'esonero) alcune fattispecie caratterizzate, vuoi dalla tassazione monofase (...), vuoi dalla necessità di interrompere la tassazione in una data fase del ciclo economico per motivi di cautela fiscale (...). Il medesimo trattamento viene esteso alle cessioni di denaro e di crediti in denaro, di campioni gratuiti, alle operazioni di fusione, trasformazione e scissione che attengono alla struttura giuridica del soggetto passivo e non

comportano come tali cessioni in senso tecnico, alle cessioni e conferimenti di aziende e di rami aziendali, in quanto implicano una continuità dell'impresa (art. 5, punto 8 della VI Direttiva – ora art. 19 della Direttiva, n.d.a.)»<sup>58</sup>.

Il passaggio appena evidenziato della Relazione appare fondamentale, coniugando l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA con il diritto alla detrazione nelle operazioni di trasferimento di azienda sulla base della motivazione che le stesse comportano la continuità nella gestione dell'impresa, come del resto affermato nel citato art. 5 della Sesta Direttiva, ora riprodotto nell'art. 19 della Direttiva: «In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito o sotto forma di conferimento a una società di una universalità totale o parziale di beni, gli Stati membri possono considerare che non è avvenuta alcuna cessione di beni e che il beneficiario succede al cedente».

È proprio la necessità di non gravare finanziariamente sull'acquirente con una tassazione sul trasferimento dell'universalità di beni acquisita – acquirente che dovrebbe già sborsare importanti cifre per il pagamento del prezzo dell'azienda – che ha indotto da sempre il legislatore comunitario ad offrire agli Stati membri la possibilità di esercitare l'opzione per la detassazione dell'operazione. Essendo l'operazione di cessione di azienda funzionale al proseguimento da parte dell'acquirente dell'attività (soggetta ad IVA) svolta dal soggetto passivo cedente, e volendo l'ordinamento comunitario favorire tali operazioni sotto il profilo della circolazione della ricchezza produttiva – permettendo agli Stati di non gravare, sia finanziariamente che economicamente, sulla stessa – si è consentito non solo di escludere tale operazione dal campo di applicazione dell'IVA sotto il profilo oggettivo, ma anche di detassarla completamente permettendo, sia all'acquirente, sia al venditore, di detrarre l'IVA sui costi sostenuti per la sua realizzazione; IVA che, diversamente, sarebbe gravata, sotto il profilo economico, sugli stessi, compromettendo in parte lo scopo perseguito. Inoltre, il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA sui costi sostenuti per tale operazione risponde anche alla logica che sta alla base della detraibilità dell'IVA afferente alle spese generali, avendo le stesse un nesso diretto ed immediato con l'attività imponibile svolta consentendone la prosecuzione, in una sorta di riorganizzazione “soggettiva”. Ed è, quindi, di nuovo, a tale continuità in capo all'acquirente dell'attività assoggettata ad IVA che si può ricondurre la completa detassazione opzionale della cessione di una universalità di beni.

---

<sup>58</sup> Nello stesso senso di “interruzione della catena dell'IVA” cfr. CENTORE, *Detrazione ed esenzione nella cessione di partecipazioni*, cit., p. 1148.

La stessa Corte di Giustizia ha ritenuto che il trattamento speciale, di cui ai più volte citati artt. 5 della Sesta Direttiva e 19 della Direttiva, sia giustificato in particolare dal fatto che l'importo dell'IVA da anticipare sul trasferimento può essere particolarmente elevato per l'acquirente in relazione alle risorse dell'impresa interessata. Lo scopo di tale disposizione è quello di «agevolare i trasferimenti di imprese o di parti di imprese semplificando tali trasferimenti ed evitando che le risorse del beneficiario siano gravate da un onere fiscale sproporzionato che, in ogni caso, sarebbe in definitiva recuperato attraverso la detrazione dell'IVA pagata a monte»<sup>59</sup>.

L'obiettivo della completa detassazione viene dunque perseguito non solo escludendo la stessa cessione di una universalità di beni dal campo di applicazione dell'IVA, ma ammettendo in detrazione l'IVA sui relativi costi, che diversamente finirebbe col gravare sulle parti (acquirente e venditore) che li hanno sostenuti.

Qualora, dunque, la negoziazione di partecipazioni abbia caratteristiche tali da essere assimilabile ad una cessione di azienda, l'IVA sulle spese sostenute per tale operazione potrà essere detratta.

D'altro canto, se è vero che la cessione di un pacchetto azionario al limite può risultare esente (nelle ipotesi eccezionali di cui al par. 2), e quindi, in ogni caso, non gravare finanziariamente sull'imprenditore acquirente con il carico del tributo (come accadrebbe nella cessione di azienda), è anche vero che l'indetraibilità dell'IVA sulle spese sostenute per il compimento dell'operazione di negoziazione del pacchetto azionario, conseguente all'esenzione o alla non imponibilità, graverebbe comunque economicamente sulle parti dell'operazione non favorendone il compimento. Inoltre, la suddetta indetraibilità non soddisferebbe neppure l'esigenza di non colpire operazioni che hanno mera natura organizzativa. Le menzionate esigenze, quindi, permangono e meritano di essere preservate anche nella cessione di pacchetti azionari totalitari o di controllo, dove i valori in gioco e gli interessi organizzativi di gruppo sono indubbiamente assimilabili a quelli presenti nelle cessioni di universalità di beni.

---

<sup>59</sup> Così sentenza Zita Modes, cit., punti 39 e 41, e Schriever, cit., punto 23; in dottrina FALSITTA, *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*, Padova, 2021, p. 873. Sempre in dottrina ha invece giustificato l'opzione per la detassazione della cessione d'azienda sulla base del fatto che l'operazione attiene più alla organizzazione dell'impresa che alla sua gestione FEDELE, *Struttura dell'impresa e vicende dell'azienda nell'IVA e nell'imposta di registro*, in AA.VV., *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Padova, 1981; o sulla base della circostanza che la cessione di azienda non comporta mai una immissione al consumo, LUPI, *Diritto tributario. Parte speciale*, Milano, 2007, p. 256.

## 7. Conclusioni

Come si è avuto modo di vedere la rilevanza nel campo di applicazione dell'IVA delle operazioni di negoziazione di titoli nei casi di “interferenza” nell'attività della controllata o di “estensione” dell'attività della controllante – di per sé non sempre chiaramente identificate nell'ambito dell'ordinamento comunitario – sottopone le medesime, comunque, al regime di esenzione.

Conseguentemente, sotto il profilo del diritto comunitario rimane, tuttavia, dubbia la detraibilità dell'IVA sulle spese inerenti a tali operazioni. Qualora si sia tenuto conto di tali spese nella determinazione del prezzo dei titoli (indagine di cosiddetto primo livello) non appare chiaro, invero, se sia interdetta la detrazione della relativa IVA o se sia ancora possibile l'indagine di secondo livello volta a verificare (in caso di attinenza dell'operazione all'attività *tout court*, come nelle ipotesi di “interferenza” o di “estensione”) se di tali spese si sia comunque tenuto conto nella determinazione del prezzo dei prodotti oggetto dell'attività imponibile, indagine il cui esito positivo ne consentirebbe, invece, la detrazione.

I dubbi crescono nel momento in cui si leggono le operazioni di negoziazione di titoli che realizzano “interferenze” o “estensione” anche attraverso la lente dell'ordinamento interno dove, ai fini della detrazione e dell'applicazione del pro-rata, viene data rilevanza all'occasionalità o meno dell'operazione. Se, come pare più corretto, l'occasionalità deve essere letta, non tanto come non ripetitività, quanto come non afferenza all'attività imponibile svolta, l'“interferenza” o l'“estensione” finiscono inevitabilmente coll'attirare l'operazione nell'ambito dell'unica (se ve ne è una sola, ovviamente) attività imponibile esercitata, con la conseguenza di rendere inapplicabile il regime del pro-rata. In tale ipotesi la detrazione sarebbe possibile solo negli angusti limiti comunitari ai quali si è fatto appena cenno.

Infine, la parificazione della cessione di un pacchetto di maggioranza alla cessione di una universalità di beni, pur in assenza di prese di posizione della giurisprudenza e della prassi interna, lascerebbe ben sperare per la detraibilità dell'IVA sostenuta, sia dal cedente che dal cessionario, sulle spese afferenti a tali operazioni, rispondendo alle medesime esigenze di completa detassazione delle cessioni di universalità di beni, ovvero, di non gravare, nemmeno economicamente, sul venditore e sull'acquirente del pacchetto azionario di maggioranza, e di non colpire mere operazioni di riorganizzazione che non implicano immissione al consumo.